**N. R.G. /2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione seconda

nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| dr. Walter Saresella | Presidente |
| dr. Giovanna Ferrero | Consigliere |
| dr. Maria Elena Catalano | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **/2020** promossa in grado d'appello

DA

APPELLANTE

CONTRO



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76527319891946d
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61c089fe
Firmato Da: SARESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b6cb2

APPELLATI

avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
sulle seguenti conclusioni.

Per

*"**in via preliminare**: sospendere ai sensi dell'art.283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;*

***nel merito, in via gradata**:*

***a)** in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto;*

***b)** nel denegato caso di statuizione della responsabilità del dr.*
*comunque in riforma della sentenza impugnata:*
*- confermare la corresponsabilità dei sanitari presenti durante il periodo post-operatorio della paziente, accertare e dichiarare la corresponsabilità di s.p.a. e quindi contenere il regresso di s.p.a. nella misura di 1/4 o quanto meno 1/3 di quanto ha corrisposto alla danneggiata sig.ra in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano;*



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76527319891946d
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61c089fe
Firmato Da: SARESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b6cb2

*c) in ogni caso, condannare Plc-Rappresentanza Generale per l'Italia ha tenere manlevato e indenne il dr.*

*Spese di entrambi i gradi o del presente grado del giudizio rifuse."*

Per S.P.A.

*"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:*

***IN VIA PRELIMINARE***

*- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;*

*- accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. dell'appello proposto dal dott. per i tutti motivi esposti in narrativa;*

***IN VIA PRINCIPALE***

*- confermare integralmente la sentenza n. /2020 emessa dal Tribunale di Como in data 3.9.2020 e pubblicata in data 8.9.2020;*

*- rigettare tutte le domande formulate nei confronti di S.p.A.*

*Con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria.*

*Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio."*

Per COMPANY

In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di Plc in quanto infondata in fatto e in diritto.

Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, regolarmente notificato, **S.p.a**. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Como il dr. e chiedeva che quest'ultimo venisse condannato a rimborsare, in via di regresso, la somma di euro



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76527319891946d
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61c089fe
Firmato Da: SARESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b0cb2

49.597,00, somma che l'attrice aveva pagato in seguito alla sentenza n. /2015 del Tribunale di Milano. Quest'ultima aveva accertato la responsabilità di S.p.a. per il danno subito dalla sig.ra Cristina a seguito di complicazioni relative ad un intervento di ureterorenoscopia ed estrazione con cestello di calcolo dell'uretere, eseguito in data 29.03.2010.

Con comparsa di costituzione e risposta in data 27.06.2017 il dott. si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda attorea, evidenziando e documentando che nei giorni in cui la condotta non diligente del personale sanitario della struttura aveva portato alla manifestazione delle complicazioni, ossia dal 31 marzo al 6 aprile compresi, egli era assente per ferie. Assumeva come non gli fosse per questa ragione rimproverabile il non aver esercitato l'attività di vigilanza e controllo sull'operato degli altri medici intervenuti e come la sua posizione di Responsabile di Unità Operativa non comportasse una responsabilità oggettiva. Chiedeva per queste ragioni al Tribunale di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, nel denegato opposto caso, di condannare PLC a pagare direttamente all'ente ospedaliero attore, ai sensi dell'art. 1917 c.c. quanto dovuto, tenendolo manlevato.

Formulava, inoltre, istanza di autorizzazione alla chiamata in giudizio della propria compagnia assicurativa PLC. Istanza che veniva accolta dal giudice di prime cure.

**PLC** si costituiva quindi in giudizio, in data 2.11.2017.

Con comparsa di costituzione si associava in punto *an debeatur* alle difese del proprio cliente. Non contestava l'operatività della polizza ma eccepiva due limiti contrattuali:

- L'impegno a garantire l'assicurato per la "*sola quota di responsabilità diretta con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà*"



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e52751809194d4c
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e9d3ddc61d0f9fe
Firmato Da: SABESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: bfcb9

- L'operativa della garanzia a secondo rischio "*in caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'assistenza sanitaria*".

A seguito di un infruttuoso tentativo di mediazione la causa veniva rinviata al 20.06.2018 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Durante tale ultima udienza parte attrice e parte convenuta chiedevano congiuntamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni; la terza chiamata, invece, chiedeva ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a S.p.a. l'esibizione del proprio contratto assicurativo. La richiesta veniva accolta dal Tribunale.

In data 26.02.2020 la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

Il Tribunale di Como con la sentenza n. /2020, qui impugnata, rilevava preliminarmente come la sentenza n. /2015 emessa dal Tribunale di Milano avesse accertato la responsabilità contrattuale di S.p.a. per i danni subiti dalla sig.ra Cristina durante il decorso post-operatorio dell'intervento di ureterorenoscopia, eseguito dal dott. Rilevava, altresì, come il CTU avesse accertato la corretta esecuzione di tale primo intervento e solo successivamente l'insorgenza di una fistola urinosa, complicanza trattata in modo imprudente e non diligente da parte dei sanitari. La mancata adozione delle cautele necessarie aveva consentito all'urina di soggiornare nell'addome per un periodo troppo lungo e, quindi, di aggravare la reazione aderenziale dovuta allo spandimento urinoso, fino all'intervento riparatore in data 7.04.2010. Il Tribunale sottolineava, altresì, come il dott. si trovasse in ferie durante il decorso post operatorio della paziente, dal giorno 31 marzo al giorno 6 aprile 2010, e come la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sentenza n. 6438 del 31 marzo 2015) avesse statuito che in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il primario ospedaliero in ferie al momento del contatto sociale, del



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e52751900194d4c
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e9d3ddc61d0f80e
Firmato Da: SABESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: bfcb9

ricovero e dell'intervento, non possa essere chiamato a rispondere delle lesioni subite da un paziente della struttura ospedaliera solo per il suo ruolo di dirigente, non essendo configurabile una sua responsabilità oggettiva.

Il Tribunale si dichiarava d'accordo con tale pronunciamento ma non lo trovava applicabile al caso di specie in quanto il convenuto non era stato assente durante il contatto sociale, il ricovero e l'intervento della sig.ra ma -anzi- aveva provveduto in prima persona ad eseguire l'intervento del 29.03.2010 e, presumibilmente, aveva predisposto il ricovero della stessa.

Di conseguenza egli – in qualità di responsabile dell'Unità Operativa di Urologia ed Andrologia dell'Ospedale di – era gravato di un obbligo di vigilanza sull'attività e sull'operato del personale sanitario, tecnico ed ausiliario in servizio nel reparto di sua competenza e, rispetto ai pazienti ivi ricoverati, avrebbe dovuto definire ex ante i criteri diagnostici e terapeutici che avrebbero dovuto essere osservati (anche durante la propria assenza). Il Tribunale riteneva gravante sul dott. l'obbligo di vigilanza che gli imponeva la puntuale conoscenza delle situazioni e delle evoluzioni cliniche – soprattutto se riferite ad interventi dal medesimo eseguiti – anche durante il periodo di assenza, precisando che egli fosse tenuto a reperire informazioni precise sulle iniziative intraprese dai medici cui aveva affidato la paziente, imponendo le direttive da seguire. Per tali ragioni il Tribunale riteneva sussistente in capo al dott. una responsabilità, seppure non esclusiva in quanto in concorso con i sanitari presenti durante il periodo post operatorio della paziente, per omessa vigilanza sull'attività e sull'operato del personale sanitario, tecnico ed ausiliario in servizio nel reparto di sua competenza della struttura sanitaria S.p.a.. Il Giudice di prime cure riteneva, perciò, la domanda dell'attrice fondata e meritevole di accoglimento.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvedeva, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7652751900194d4c
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e9d3ddc61d0f80e
Firmato Da: SABESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: bfcb9

-ACCERTAVA e dichiarava la responsabilità del dott. nella causazione dei danni patiti dalla sig.ra

-ACCERTAVA e dichiarava la sussistenza, in capo a S.p.a., del diritto di agire in via di regresso nei confronti del dott. per l'intero importo versato in favore della sig.ra in esecuzione della sentenza n. /2015, importo pari ad euro 49.597,98.

-Per l'effetto, CONDANNAVA in via di regresso il dott. a versare a favore di S.p.a. la somma di euro 49.597,98, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto fino al saldo effettivo.

-CONDANNAVA il dott. alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice S.p.a. e dalla terza chiamata PLC.

**APPELLO**

propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. /2020 del 8.09.2020.

Con atto di citazione l'appellante impugna la sentenza in relazione ai seguenti punti:

"1. **Sulla responsabilità**.

2. **Sull'entità del rimborso**.

3. **Sulla garanzia assicurativa**."

Con comparsa di costituzione l'appellata, eccepisce

In via preliminare

- L'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto, non avendo quest'ultimo una ragionevole probabilità di essere accolto.

-**Nel merito**:



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76527319891946d
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61c089fe
Firmato Da: SARESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b6cb2

- l'infondatezza del primo motivo d'appello e l'esclusiva responsabilità del dott. nella determinazione dell'evento lesivo occorso alla sig.ra così come correttamente affermato dal giudice di prime cure nello smentire l'applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte fatta valere in giudizio dall'appellante al caso in esame: *"Questo Tribunale si trova concorde con tale pronunciamento, che tuttavia non è applicabile al caso di specie in quanto il convenuto non era assente durante il contatto sociale, il ricovero e l'intervento della sig.ra ma anzi aveva provveduto lui stesso ad eseguire l'intervento del 29 marzo 2010 e presumibilmente ad aver disposto il ricovero della stessa"* (Cfr. Sentenza p. 3);

- l'infondatezza del secondo motivo di appello e la corretta valutazione del Giudice di prime cure in ordine al *quantum* della condanna del dott. in favore di

Sul secondo motivo di appello, parte appellata richiama quanto previsto ai sensi dell'art. 2055, comma II, c.c., in caso di responsabilità solidale dell'Ente Ospedaliero e del medico nei confronti del paziente leso, per cui il coobbligato che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri *"nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate"*. Poiché non ha in alcun modo concorso con il medico nella determinazione del danno deve essere tenuta indenne da ogni condanna.

Si costituisce anche la compagnia di assicurazione chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.

La Corte, precisate le conclusioni, all'udienza del 13.7.2021 trattiene la causa in decisione.

La causa viene decisa nella camera di consiglio del 10.11.2021

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76527519891946d
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61c089fe
Firmato Da: SARESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b6cb2

**In riferimento al <u>primo motivo</u> d'appello**, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione: **la responsabilità del Dottor** per il danno patito dalla paziente.

L'appellante, in relazione al primo motivo, contesta la sentenza in più punti.

**1.1.** In primo luogo, nella parte in cui il giudice di prime cure, pur dando atto di condividere la giurisprudenza, citata dal dottor (Cfr. Cass. 6438/2015), "*secondo cui in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica il primario ospedaliero in ferie al momento del contatto sociale, del ricovero e dell'intervento non può essere chiamato a rispondere delle lesioni subite da un paziente della struttura ospedaliera solo per il suo ruolo di dirigente, non essendo configurabile una sua responsabilità oggettiva*", ha tuttavia considerato tale pronunciamento non "*applicabile al caso di specie in quanto il convenuto non era assente durante il contatto sociale, il ricovero e l'intervento della sig.ra ma anzi aveva provveduto egli stesso ad eseguire l'intervento del 29 marzo 2010 e presumibilmente ad avere disposto il ricovero della stessa*".

L'appellante oppone a questa interpretazione della pronuncia il principio, che pare invece da essa ricavabile, per cui la responsabilità del Primario non possa essere svincolata dalla possibilità di intervenire direttamente sul paziente.

Il Giudice di prime cure avrebbe dato, secondo l'appellante, un'interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione oltremodo restrittiva e non condivisibile.

**1.2.** Inoltre, l'appellante afferma che la sentenza in primo grado debba essere disattesa per manifesta distonia tra i doveri del primario e le peculiarità del caso di specie.

Il Giudice di prime cure, ha statuito che il primario, pur assente, "*avrebbe dovuto definire i criteri diagnostici e terapeutici che dovevano essere osservati*", delineando quei comportamenti utili ad impedire il danno prodotto alla paziente.



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e52751900194d4c
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e9d3ddc61d089b
Firmato Da: SABESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: bfcb9

Senonché, sostiene l'appellante, in concreto non vi è stata alcuna devianza dalle direttive fornite dal primario ma il misconoscimento di una situazione contingente che "lì per lì" avrebbe dovuto essere diversamente interpretata, così come emerge anche dalla ricostruzione degli eventi formulata nella CTU del procedimento intentato dalla paziente. A fronte della tempestiva diagnosi di una fistola uretrale in data 1.04.2010 si programmava correttamente una nefrectomia per il giorno dopo (2.04.2010), salvo poi soprassedere al programma di intervento per l'interruzione del flusso dal drenaggio. L'unica mancanza dei sanitari in quel frangente è stata nel non avere sospettato che ciò fosse dovuto ad un transitorio blocco del tubo di drenaggio, piuttosto che alla totale e spontanea risoluzione del problema.

Tenuto conto di questa ricostruzione, non si trattava di indirizzare in modo o in un altro la cura della paziente ma di tenere monitorato in concreto il drenaggio ed indagare correttamente, con la diligenza specifica che la prestazione richiede, la ragione dell'interruzione del flusso. Precisa l'appellante che in quel momento la paziente era in osservazione da parte dello specialista urologo, il dr. , che in veste di "aiuto" aveva partecipato all'intervento di uretroscopia del 29 marzo e effettuava, seppur tardivamente, (in data 7.04.2010) l'intervento di nefrostomia.

L'appellata eccepisce l'infondatezza del primo motivo di appello, ribadendo l'esclusiva responsabilità del dottor per la non corretta gestione dell'evento lesivo occorso alla sig.ra facendo valere in giudizio quanto rilevato dal Giudice di prime cure.

Secondo la parte appellata, la responsabilità del dottor nel caso di specie trova il suo fondamento nella posizione di garanzia da lui rivestita, ossia nell'obbligo in capo al primario ospedaliero di vigilare sull'operato del personale sanitario, tecnico ed ausiliario



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76527319891946d
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61d089fe
Firmato Da: SARESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b6cb2

operante nel reparto di sua competenza, anche durante un periodo di assenza. In questo caso, la vigilanza doveva realizzarsi anche attraverso il reperimento di informazioni sulle iniziative intraprese dai medici cui erano affidati i pazienti, la loro verifica ed eventuale correzione, assumendo le necessarie iniziative. Sul punto l'appellata fa riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr. Sentenza n. 22338 del 22 ottobre 2014).

insiste, pertanto, affinché la Corte d'Appello rigettando l'appello *ex adverso* proposto, confermi la statuizione del Giudice di primo grado

**LA CORTE OSSERVA quanto segue**

È in primo luogo utile ricostruire lo svolgimento dei fatti su cui si fonda la causa in esame alla luce della documentazione versata in atti e di quanto ricostruito in sede di CTU medico-legale nel procedimento tra la paziente e le odierne appellate, definita con sentenza n. 9317/2015.

In data 29.03.2010 la paziente Cristina veniva sottoposta ad un intervento di uretrorenoscopia. L'intervento veniva eseguito correttamente dal dottor chirurgo (primario del reparto) e dall' "aiuto", dottor . Il dottor successivamente, in data 31 marzo e fino al 6 aprile, si assentava dalla clinica per ferie.

Più precisamente, il C.T.U. nominato dal Tribunale di Milano (nel procedimento definito con sentenza n. 9317/2015) aveva accertato la corretta esecuzione dell'intervento sopracitato ed eseguito in data 29 marzo 2010, ritenendo che la complicanza insorta durante l'intervento di "blocco del cestello estrattore del calcolo" non fosse addebitabile a colpa dei chirurghi intervenuti.

Accertava, altresì, il Consulente Tecnico che nel periodo postoperatorio si era verificata l'insorgenza di una fistola urinosa, e che tale complicanza non era stata trattata in modo prudente e diligente da parte dei sanitari.



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76527319891946d
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61c089fe
Firmato Da: SARESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b6cb2

Ed invero, poiché in data 2 aprile 2010 dal drenaggio applicato alla paziente non fuoriusciva alcun materiale drenato, ciò avrebbe dovuto indurre i sanitari a sospettare la presenza di un ostacolo al drenaggio stesso; i medici, pertanto, avrebbero dovuto "*eseguire manovre idonee quali il lavaggio del drenaggio stesso, o indagini radiologiche o per immagini per valutare la reale situazione*". La mancata adozione di tali cautele ha consentito all'urina di soggiornare in addome per un periodo più lungo (3-4 giorni) fino all'intervento riparatore del 7 aprile 2010 (nefrostomia e riposizionamento DJ), e quindi di aggravare la reazione aderenziale dovuta allo spandimento urinoso.

In particolare, per la persistenza di riempimento del drenaggio pelvico ed evidenza all'esame TAC, in data 1 aprile veniva correttamente diagnosticata la presenza di una fistola uretrale e, sempre correttamente, veniva fissata per il giorno dopo, 2 aprile, l'intervento di nefrostomia, atto a risolvere tale complicazione.

L'intervento veniva, tuttavia, successivamente sospeso, posto che il giorno stesso del programmato intervento il personale sanitario osservava come il drenaggio fosse vuoto e interpretava erroneamente questa circostanza, quale segnale della risoluzione spontanea della complicazione.

La mancanza di liquido nel drenaggio non avrebbe dovuto far ritenere possibile ai sanitari la spontanea risoluzione della complicazione –posto che, come accertato dalla CTU, la guarigione è graduale in circostanze del genere– ma, più semplicemente, avrebbe dovuto far pensare ad una temporanea ostruzione nel drenaggio stesso, con possibile immediata verifica e risoluzione.

Questo errore di interpretazione della circostanza predetta portava al peggioramento delle condizioni della paziente e ad un intervento di nefrostomia (tardivo) eseguito dal dottor , medico a cui spettava la cura della paziente in assenza dell'odierno appellante e che aveva, per questa ragione, disposto sia della fissazione che della



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76527519091946dc
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e9d3ddc61d0f9fe
Firmato Da: SABESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: bfcb9

sospensione del predetto intervento, poi eseguito in data 7 aprile. Da questo errore di interpretazione sono derivati alla paziente danni a lungo termine, che avevano reso fondata la richiesta di risarcimento nei confronti di

Ciò premesso in fatto, tenuto conto delle pronunce della Suprema Corte in materia, si osserva quanto segue.

La responsabilità del Dott. va esclusa:

-tenuto conto che, dal 31 marzo al 6 aprile il dottor si assentava dalla clinica per un periodo di ferie, affidando la paziente alle cure del personale sanitario presente e specificamente al dottor , specialista urologo (circostanze non contestate);

-tenuto conto che l'origine del danno subito dalla paziente non è ascrivibile, così come accertato da CTU, all'intervento di uretrorenoroscopia – eseguito correttamente dal dottor in data 29 marzo 2010 – ma ad una successiva non corretta interpretazione, da parte del personale sanitario presente, di una circostanza di fatto, ossia il drenaggio vuoto;

-tenuto conto, altresì, che l'erronea interpretazione del "fatto" è intervenuta solo dopo la corretta diagnosi di una fistola uretrale e la corretta e tempestiva fissazione in data 1 aprile di un intervento di nefrostomia per il giorno successivo, indice questo di come la paziente fosse seguita nel suo ricovero dal personale medico della struttura secondo precise indicazioni;

-tenuto conto che sempre tale circostanza ha comportato la sospensione, da parte dello specialista urologo (e "aiuto chirurgo" nell'intervento del 29 marzo) a cui la paziente era stata affidata, di un intervento invero necessario;



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76527319891946c
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61c089fe
Firmato Da: SARESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b6b2

-tenuto conto di come questo errore non derivi da una carente definizione dei ruoli del personale sanitario presente, né da qualsivoglia deficit organizzativo del reparto, né da una carente o assente definizione dei criteri diagnostici e terapeutici (la diagnosi era tempestiva, la terapia fissata immediatamente e di conseguenza) ma, appunto, da una errata interpretazione di una circostanza di fatto, constatata dal personale sanitario presente al momento.

Questa Corte, conformandosi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 6438 del 31 marzo 2015 e, per diverso ordine di ragioni sopra esplicitato, con la sentenza n. 22338 del 22 ottobre 2014, ritiene fondato il primo motivo di impugnazione della sentenza del Tribunale di Como n. /2020, non ritenendo corretta la statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui stabilisce il diritto di regresso di nei confronti dell'odierno appellante.

Secondo questa Corte, la colpa del sanitario che ha in carico la paziente non può estendersi al primario dott. per la ragione che egli è estraneo al fatto lesivo e non è parte sostanziale e neppure è imputabile per un omesso intervento che, se posto in essere, avrebbe modificato il decorso causale degli eventi. In altri termini, nella presente fattispecie, al dirigente del reparto in ferie non può essere attribuita, a titolo di responsabilità oggettiva, per il semplice ruolo di primario ricoperto, la responsabilità per la ritardata diagnosi. Nel caso in questione il primario, risultando assente dal servizio per ferie, era infatti nell'obiettiva impossibilità di verificare in concreto cosa stava avvenendo al drenaggio. Poiché la responsabilità civile attiene comunque all'imputabilità soggettiva dell'inadempimento, che nella fattispecie è stata accertata nel momentoin cui si è bloccato il drenaggio, non può ravvisarsi nel primario assente al momento in cui fu tenuta la condotta colposa dei sanitari.



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7652751900194d4c
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e9d3ddc61d0f9fe
Firmato Da: SABESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: bfcb9

In conclusione, il dottor in ferie al momento dell'errata interpretazione della circostanza di fatto (interruzione flusso), non può essere considerato, perciò, responsabile per il danno patito dalla paziente.

L'accoglimento del primo motivo di impugnazione consente di ritenere assorbiti i due ulteriori motivi di appello sottoposti all'esame di questa Corte.

In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).

Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa. (Cass. ordinanza n. 23123/2019).

Le spese di primo e di secondo grado seguono la soccombenza di s.p.a. e sono liquidate ex DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.

**P.Q.M.**



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76527319891946f0
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61c089fe
Firmato Da: SARESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b0b2

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. /2020 e in riforma integrale della sentenza appellata:

-rigetta la domanda proposta da s.p.a. nei confronti di

-condanna s.p.a. al pagamento in favore del dottor e di COMPANY delle spese del presente procedimento, liquidate per ciascuna parte per il primo grado in Euro 7.250,00; per il secondo grado in Euro 6.615,00, oltre IVA, CPA e 15 % spese generali.

Così deciso in Milano il 10.11.2021

Il Consigliere est — Il Presidente

Maria Elena Catalano — Walter Saresella



Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7652731989194640
Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61c089fe
Firmato Da: SARESELLA WALTER Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b6cb2